

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE DI 24 POSTI + 6 EVENTUALI. PERIODO 1° GENNAIO 2015 / 31 DICEMBRE 2015, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN MASSIMO DI UN ULTERIORE ANNO.

L'anno, addì del mese di, presso il Civico Palazzo

TRA

Il Comune di Aosta, P.zza E. Chanoux, n. 1 - C.F. 00120680079, di seguito denominato Amministrazione, nella persona del dr. - Dirigente del Comune di Aosta, presso la cui sede è domiciliato per ragioni d'ufficio;

E

....., di seguito denominato gestore, con sede in Aosta, Via codice fiscale partita IVA rappresentata da in qualità di a ciò autorizzato con

PREMESSO

che l'Amministrazione, con provvedimento n., del, ha ravvisato l'opportunità di affidare, con convenzione, a soggetti privati, la gestione di un asilo nido comunale di 24 posti + 6 eventuali per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015, eventualmente rinnovabile per un massimo di un ulteriore anno, con la seguente motivazione: l'Amministrazione ritiene proficuo e conveniente esternalizzare il servizio in argomento con l'obiettivo di fornire servizi differenziati a sostegno delle famiglie e che pertanto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stata affidata al soggetto privato la gestione del servizio in argomento;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1
Tipologia degli utenti

L'asilo nido è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini in età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni.

art. 2
Finalità

Con la presente convenzione, in relazione all'utenza di cui all'art. 1, si vogliono perseguire le seguenti finalità:

- a) Scopo fondamentale del servizio è di concorrere allo sviluppo della personalità dei bambini, mediante attività formative, educative e pedagogiche che tengano conto delle dinamiche dello sviluppo fisico e psichico infantile tra i 9 mesi e i 3 anni.

L'asilo nido concorre inoltre a:

- 1) favorire il benessere, lo sviluppo e la crescita armonica dei bambini;
 - 2) offrire ai bambini un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
- b) Per il bambino il servizio deve costituire una opportunità per:
- stare con altri bambini;
 - fare giochi, scoperte ed esperienze imparando ad essere autonomo ed a rapportarsi con gli altri;
 - scoprire che il mondo può essere accogliente e che altri adulti, oltre ai familiari, possono essere di sostegno e di stimolo.
- c) Per i genitori il servizio deve consentire di:
- avvalersi di una struttura qualificata che accudisce il bambino mentre si è impegnati nella propria attività lavorativa;
 - essere aiutati e sostenuti nel momento del distacco dal proprio bambino;
 - condividere la crescita del proprio figlio con altri adulti competenti;
 - ritrovarsi con altri genitori accomunati da desideri, speranze ed interrogativi.

art. 3

Oggetto della convenzione e modalità di svolgimento

L'Amministrazione affida a la gestione di un asilo nido comunale di 24 posti + 6 eventuali, ubicato in locali siti in Aosta e forniti dal gestore.

La gestione funzionale del presente asilo nido è basata su una capienza flessibile, normalmente articolata su 24 posti + 6 eventualmente e gradualmente attivabili a richiesta dell'Ente in presenza di domande di ammissione al servizio in essere.

L'affidamento comprende: il servizio educativo, la cura, assistenza e igiene personale del bambino e i servizi generali (pulizia, guardaroba, lavanderia e preparazione pasti).

Il gestore accetta la gestione dei servizi di cui sopra, rendendosene interamente responsabile ad ogni effetto civile e penale e si impegna a gestire gli anzidetti servizi nel rigoroso rispetto del capitolato speciale, che forma parte integrante della presente convenzione, concernente l'esatta definizione delle prestazioni richieste, dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività.

Il gestore si impegna a realizzare quanto previsto dal progetto gestionale di dettaglio, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione tramite il competente servizio.

Per la gestione del servizio di cui trattasi non è ammesso il subappalto.

Il gestore dovrà adottare tutte le misure sostenibili per l'ambiente, quali la raccolta differenziata dei rifiuti, l'utilizzo di vasellame (piatti e bicchieri) non usa e getta o in subordine in materiale biodegradabile, l'utilizzo per la preparazione dei pasti preferibilmente di cibo a "km 0" e quant'altro.

Il gestore prende atto che il Comune di Aosta è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma ISO14001 e dichiara di aver preso visione del documento di Politica Ambientale e si impegna a rispettare le procedure e le prescrizioni di carattere ambientale pertinenti alle attività per cui è stato chiamato a collaborare.

Il gestore si impegna ad osservare, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano Comunale Triennale 2014/2016 di Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aosta e si impegna a segnalare le situazioni di illecito

art. 4

Iscrizioni, ammissioni e dimissioni degli utenti

Per essere ammessi agli asili nido comunali occorre presentare apposita domanda di iscrizione durante il periodo stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le ammissioni sono effettuate nell'ambito di ciascuna struttura, nel rispetto della graduatoria annualmente approvata dall'Amministrazione Comunale.

In corso d'anno è possibile la presentazione di domande destinate a formare eventuali ulteriori graduatorie da aggiornarsi secondo necessità, su decisione del Dirigente competente, da cui si attingerà in presenza di posti vacanti nelle strutture fino alla definizione della nuova graduatoria.

Le dimissioni avverranno automaticamente al compimento del terzo anno di età dei minori.

Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti del servizio i criteri e le procedure di cui ai commi precedenti nei modi e nelle forme più opportune.

Il gestore è designato dall'Amministrazione quale soggetto incaricato del trattamento dei dati personali degli utenti e si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto della normativa sulla privacy prevista dal D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi della citata normativa, gli operatori del gestore possono utilizzare i dati personali degli utenti per le sole finalità connesse alla gestione affidata e operano in qualità di incaricati del trattamento sotto la diretta sorveglianza del responsabile comunale del trattamento.

art. 5

Standard

Il gestore in conformità alle dichiarazioni e alle relazioni progettuali presentate in sede di gara, si impegna a gestire i servizi di cui all'art. 3 con idonee risorse e

organizzazione aziendale, in conformità agli standard tecnici e ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il gestore deve osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di igiene e sanità degli alimenti vigenti, predisponendo un manuale di auto-controllo secondo i principi del sistema HACCP, ai sensi dei regolamenti CE n. 178/2002 e n. 852/2004 e dei d.lgs. n. 190/2006 e n. 193/2007.

art. 6 Personale

Per le attività oggetto della presente convenzione, il gestore garantisce il servizio con il personale necessario al suo funzionamento ottimale, come indicato all'art. 8 del capitolato speciale allegato alla presente convenzione e nel rispetto dei rapporti operatore/bambini fissati dagli standard regionali.

Il gestore è tenuto, prima dell'inizio dell'attività, ad inviare all'Amministrazione l'elenco di tutto il personale operante (dipendente e volontario) presso il servizio in esame, con indicazione del servizio svolto, qualifica, livello di inquadramento e titoli posseduti.

Ogni successiva variazione dovrà essere analogamente e preventivamente comunicata e documentata.

Il Gestore deve ottemperare a tutti gli adempimenti di sua competenza previsti dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione dichiara di non redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi del d.lgs. 81/08 in quanto nessun proprio dipendente interferisce con le attività oggetto della presente convenzione.

art. 7 Progetto di volontariato

Ai fini della presente convenzione il gestore utilizzerà volontari nella quantità, nei campi e con le modalità e responsabilità specificate nel progetto presentato in sede di gara.

L'eventuale attività di volontariato dovrà essere svolta con l'osservanza di quanto previsto dalla Legge 11.08.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e dalla Legge regionale n. 16/2005 "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale".

L'attività di volontariato non dovrà avere ad oggetto le prestazioni tipiche della presente convenzione.

I volontari svolgono la propria attività in una logica complementare e di supporto e sono tenuti a mantenere la segretezza sulle informazioni riguardanti atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

Il gestore è tenuto, inderogabilmente all'inizio della gestione, a trasmettere l'elenco nominativo degli eventuali volontari mobilitati, con l'indicazione delle specifiche modalità di utilizzo e dell'organizzazione di volontariato di appartenenza, e a comunicare previamente ogni variazione successivamente intervenuta.

art. 8
Norme contrattuali e coperture assicurative

Il gestore si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché gli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale.

L'Amministrazione può richiedere al gestore copie delle buste paga e di ogni altra documentazione che attesti il rispetto delle norme contrattuali ed assicurative.

Il gestore si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, a rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli stessi nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi secondo i seguenti massimali:

- R.C.T. (per danni a terzi, compresi gli assistiti, l'Amministrazione Comunale, gli Amministratori e i dipendenti comunali):
- almeno Euro 4.000.000,00 per sinistro;
- almeno Euro 1.000.000,00 per persona;
- almeno Euro 500.000,00 per danni a cose.

La copertura R.C.T. dovrà assicurare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività regolate dal disciplinare allegato alla presente convenzione, compresa l'attività di volontariato.

- R.C.O. (Responsabilità Civile per operatori soggetti e per quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL):
- almeno Euro 4.000.000,00 per sinistro;
- almeno Euro 1.000.000,00 per persona;

La copertura R.C.O. dovrà prevedere il risarcimento degli infortuni contemplati dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. soprarichiamato e dovrà essere estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

Il Gestore dovrà inoltre provvedere a sue spese e per tutta la durata della convenzione, alla stipulazione di polizze di assicurazione contro gli infortuni, l'invalidità permanente e temporanea e il decesso, a favore dei bambini accolti nell'asilo nido convenzionato, con i seguenti massimali:

- almeno Euro 100.000,00 per morte;
- almeno Euro 200.000,00 per invalidità permanente;
- almeno Euro 1.500,00 per rimborso spese di cura a seguito di infortunio.

Il progetto delle polizze dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Per gli anni successivi alla stipulazione il gestore dovrà presentare

all'Amministrazione gli atti di quietanza attestanti il pagamento dei premi.

Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari di cui all'art. 7.

art. 9 Aggiornamento professionale

Il gestore deve provvedere, a suo totale carico, alla formazione e all'aggiornamento continuo del personale e dei volontari impiegati.

art. 10 Programmazione delle attività

Il gestore si impegna ad organizzare la propria attività sulla base di una programmazione periodica coerente con le finalità connesse alle attività della presente convenzione.

Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso il gestore e disponibile per le verifiche periodiche dell'Amministrazione finalizzate alla valutazione dei risultati dell'attività svolta.

Il gestore si impegna altresì a svolgere il servizio attenendosi al regolamento istitutivo del servizio medesimo approvato dall'Amministrazione e secondo quanto previsto nel progetto gestionale di dettaglio e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dall'Amministrazione tramite il competente ufficio.

Il gestore deve individuare un referente che tenga i contatti con l'Amministrazione e partecipi agli incontri tra le parti.

Il gestore si impegna a qualificare come "comunali" i servizi oggetto della presente convenzione in tutte le comunicazioni esterne e in tutta la documentazione relativa ai servizi.

Il gestore potrà rilasciare interviste, comunicare a terzi o diffondere informazioni o valutazioni concernenti i servizi solo previo accordo con l'Amministrazione.

Qualora venissero organizzati iniziative, manifestazioni ed eventi, per la promozione degli stessi è fatto obbligo di concordare con l'Ufficio Comunicazione della Segreteria del Sindaco la tipologia degli strumenti di comunicazione da utilizzare e tutto il materiale promozionale dovrà essere sottoposto in via preventiva al predetto ufficio per la necessaria approvazione relativamente all'aspetto grafico e alla coerenza del testo.

art. 11 Verifiche periodiche e controlli

Il gestore è tenuto a redigere e trasmettere all'Amministrazione, con cadenza semestrale, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.

L'Amministrazione esercita la vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione e la verifica dei risultati.

L'Amministrazione può eseguire verifiche periodiche e controlli, anche attraverso il contatto diretto con l'utenza e alla presenza dei referenti del soggetto privato:

- a) sulla conformità delle prestazioni erogate dal soggetto privato al disciplinare allegato alla presente convenzione;
- b) sulla qualità dei servizi, sui risultati dell'attività svolta, sulla migliore utilizzazione delle risorse e sul grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza;
- c) sugli standard ed i requisiti di cui all'art. 5;
- d) sui requisiti del personale di cui all'art. 6;
- e) sulle modalità di utilizzazione dei volontari di cui all'art. 7;
- f) sul rispetto delle norme contrattuali e delle coperture assicurative di cui all'art. 8;
- g) sulle modalità di cui all'art. 10, comma 2.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui al comma 3 sono espresse per iscritto e comunicate al soggetto privato.

L'Amministrazione potrà inoltre autorizzare rappresentanti dei genitori a presenziare al momento dei pasti, dandone preventiva comunicazione al gestore.

Le prestazioni dei volontari di cui all'art. 7 non possono concorrere alla determinazione dei costi di impresa se non per quanto attiene i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e per le assicurazioni di cui all'art. 8.

art. 12 Compensi, cauzioni e adeguamenti

L'Amministrazione, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, si impegna a corrispondere al gestore, mediante pagamenti mensili posticipati conseguenti a presentazione di regolare fattura le seguenti somme:

1. Euro (IVA ESCLUSA) mensili forfetarie riferite a 24 bambini iscritti, esclusi gli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 (pari ad Euro 241,20 Iva esclusa).

Il citato compenso mensile viene ridotto dell'1,5% per ogni unità in meno, qualora la presenza media giornaliera dei bambini arrotondata all'unità e riferita al mese sia inferiore a 15.

Nel caso di inserimento di minore portatore di handicap che, sulla base di adeguata documentazione medica, necessita di educatore di sostegno individuale, viene corrisposto al gestore un compenso orario aggiuntivo di Euro 20,45 (IVA esclusa) per ogni ora di sostegno richiesta.

Il compenso mensile aggiuntivo correlato all'educatore di sostegno individuale è ridotto:

- di un terzo nel caso in cui la presenza del minore risulti compresa, nel corso del mese, tra 12 e 6 giorni effettivi;

- di due terzi nel caso in cui la presenza del minore risulti inferiore, nel corso del mese, a 6 giorni effettivi.

Per le frazioni di mese i compensi sono proporzionalmente ridotti in ragione di 1/30 al giorno naturale consecutivo.

2. Euro(IVA ESCLUSA) mensili forfettarie riferite ad ogni eventuale ulteriore bambino iscritto oltre i 24, esclusi gli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08(pari ad Euro 9,76 Iva esclusa).

Nel caso di iscrizione di bambini oltre i 24, il compenso mensile complessivo (1.+2.) viene ridotto dell'1,5% per ogni unità in meno, qualora la presenza media giornaliera dei bambini arrotondata all'unità e riferita al mese sia inferiore a 18.

Per le frazioni di mese il compenso è proporzionalmente ridotto in ragione di 1/30 al giorno naturale consecutivo.

I compensi di cui sopra sono fissi per il primo anno, mentre saranno soggetti, su richiesta del gestore, a rivalutazione annuale nella misura della variazione del costo della vita secondo gli indici ISTAT per i successivi anni di durata della presente convenzione.

Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla loro presentazione previo accertamento da parte del competente servizio comunale della regolarità dei servizi prestati. Qualora venissero riscontrate irregolarità o necessitassero chiarimenti, il termine previsto per la liquidazione si intende interrotto.

Prima dell'inizio del servizio, a garanzia di esecuzione, il gestore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di Euro (pari al% dell'importo contrattuale) ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 13 Variazioni

Se, durante la gestione del servizio, dovesse sorgere la necessità di modificare o integrare la gestione stessa con differenti o ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare un aggiornamento della presente convenzione con ricontrattazione delle prestazioni reciproche.

art. 14 Carta di qualità del servizio

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 – comma 461 – della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e dell'art. 4 comma 11 lettera g) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in legge con legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, è fatto obbligo per il soggetto gestore del servizio emanare una “carta della qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio,

nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La carta dei servizi dovrà essere redatta dal gestore entro il 30.03.2015, sulla base dello schema allegato alla presente convenzione.

Il gestore dovrà sottoporre preventivamente all'Amministrazione il materiale prodotto per la necessaria approvazione.

art. 15 Inadempimenti e cause di risoluzione

In ogni caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme alla convenzione sottoscritta dalle parti o alle dichiarazioni e relazioni progettuali presentate in sede di gara, la stessa contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se l'Amministrazione non le ritiene congrue, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, infliggere una sanzione pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 4.000,00 a seconda della gravità della inadempienza riscontrata, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva, procedere ad una normale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte:

- a) per inosservanze della vigente normativa;
- b) nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3;
- c) nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;
- d) nell'ipotesi di ritardi continuati ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi periodici;
- e) nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Amministrazione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione per motivi di interesse pubblico, inviando lettera raccomandata con preavviso di 3 mesi.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, inviando lettera raccomandata con preavviso di 3 mesi, in relazione alle tempistiche di conclusione dei lavori della nuova struttura di Via Brocherel.

In tali casi l'Amministrazione non dovrà corrispondere indennità di alcun genere al gestore.

art. 16
Durata

La presente convenzione decorre dal 01.01.2015 al 31.12.2015, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 15, eventualmente rinnovabile per un massimo di un ulteriore anno.

art. 17
Allegati

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- progetto guida approvato dalla Giunta Comunale
- capitolato speciale
- progetto gestionale di dettaglio
- menù asilo nido
- schema carta di qualità del servizio
- codice comportamento recepito con deliberazione di Giunta comunale n.249/13

art. 18
Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) **Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3.
- b) **Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.
- c) **Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmette:

- Codice Identificativo Gara (CIG):
da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato D.Lgs. n. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D.Lgs. n. 196/2003.

art.19
Spese

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico del gestore.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL GESTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AMMINISTRAZIONE